

FISCALITÀ & COMMERCIO INTERNAZIONALE

Direzione scientifica: Marco Piazza e Carlo Garbarino

2017

5

- Il regime del margine nelle operazioni con l'estero
- Gli interessi attivi negativi: qualificazione giuridica e profili fiscali
- VGN/SOLAS 2016: guida essenziale per le spedizioni di container via mare
- Comissionario monomandatario e stabile organizzazione: un modello in cerca di definizione

SCHEDA PAESE

- Hong Kong

INSERTO

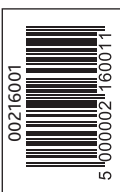
- Danimarca

PROCEDURE

- Le agevolazioni fiscali per i "nuovi residenti": le modalità applicative del nuovo regime

Il Blog
di Marco Piazza

su *postilla*





Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

**Prova Genya Bilancio
gratuitamente
per 6 mesi**

La rivoluzione nei gestionali per professionisti ed aziende.

Genya è la soluzione software che garantisce il miglioramento della produttività nelle attività contabili e fiscali.

In più, integra strumenti di Business Intelligence e Collaboration per fornirti il massimo del valore e del servizio.

Con Genya puoi:

- **Fidelizzare la clientela**, fornendo informazioni puntuali con report direttamente accessibili in azienda e che consentono di gestire al meglio l'attività
- **Allargare le competenze** in nuove aree di mercato allo scopo di fornire una gamma di servizi più completa
- **Ridurre i tempi di inserimento** e apprendimento delle nuove risorse e facilitare il loro processo di formazione



Vai su **genya.it**
oppure inquadra il QR code
con il tuo smartphone
o contatta il tuo agente di zona.

Avevi mai pensato di:

- Elaborare un bilancio in 30 minuti in modo facile e intuitivo, senza fare ricorso alle istruzioni?
- Monitorare le performance di business dei tuoi clienti in tempo reale?
- Accedere all'applicazione gestionale da qualunque luogo e mediante qualsiasi dispositivo?

Con Genya Bilancio puoi!



Wolters Kluwer
When you have to be right

Sommario

Fiscalità finanziaria

- Gli interessi attivi negativi: qualificazione giuridica e profili fiscali**
di Federico Franconi e Alberto Pregaglia **5**
- Commissionario monomandatario e stabile organizzazione: un modello in cerca di definizione**
di Antonio Della Carità e Valeria Perrone **13**
- Country-by-Country Reporting: nuovi obblighi informativi per le multinazionali**
di Piero Bonarelli **19**

Scambi internazionali di merci e servizi

- Il regime del margine nelle operazioni con l'estero**
di Marco Peirola **24**

Paesi e mercati

- Regno Unito: la buona fede in ambito contrattuale. Un termine implicito?**
di Filippo Lavia **28**

Procedure

- Le agevolazioni fiscali per i "nuovi residenti": le modalità applicative del nuovo regime**
di Massimo Gabelli e Maria Cristina Porrello **33**

Trasporti internazionali

- VGM/SOLAS 2016: guida essenziale per le spedizioni di container via mare**
di Maurizio Favaro **41**

Rischio Paese

- Scheda rischio Paese: Hong Kong**
di Martino Conserva **61**
- Scheda informativa: Hong Kong**
di Martino Conserva **64**
- Scheda fiscale: Hong Kong**
*a cura di  **Fisco Oggi*** **69**
- Scheda finanziaria: Hong Kong**
di Giulio Cainelli **74**

Sommario

Dall'Estero

a cura di **Fisco Oggi** RIVISTA TELEMATICA Agenzia delle entrate e di Cristina Roncetti e Martina Conte

79

Il Blog di Marco Piazza

Il BLOG di Antonio Veneruso Scambio automatico tra Italia e Hong Kong

postilla
Il Blog dei professionisti per i professionisti

85

Inserito

Danimarca

di Martino Conserva

III

Gli interessi attivi negativi: qualificazione giuridica e profili fiscali

di **Federico Franconi** e **Alberto Pregaglia**

L'approfondimento

Gli interessi attivi negativi sono ormai assunti ad onore delle cronache in virtù delle complesse dinamiche macroeconomiche che caratterizzano la nostra epoca. A riguardo, basti ricordare che la spirale deflattiva che ha avvolto l'economia ha condotto all'applicazione di tassi negativi sui depositi delle banche presso numerose banche centrali, tra cui la Banca Centrale Europea; conseguentemente, sono scesi sotto zero anche taluni dei principali tassi di interesse interbancari (quali l'Euribor e l'Eonia). Anche il rendimento di numerosi titoli rifugio, quali quelli del debito pubblico tedesco, ha raggiunto un livello negativo.

Il notevole abbassamento dei tassi d'interesse ha portato con sé il fenomeno, nuovo ma non nuovissimo¹, del c.d. interesse attivo negativo, ossia l'interesse che, in un rapporto a tasso d'interesse variabile, il soggetto creditore debba riconoscere al soggetto debitore, giusta la redditività negativa del capitale affidato a quest'ultimo². Sono dunque temi assai attuali e al contempo inesplorati quelli della qualificazione giuridica e della disciplina fiscale degli interessi attivi negativi. Di seguito si tenterà di fornire alcune soluzioni in merito.

La qualificazione giuridica degli interessi attivi negativi

Al fine di procedere alla qualificazione giuridica degli interessi attivi negativi, è innanzitutto

opportuno riprendere la classica "tripartizione" degli interessi tra **moratori**, **corrispettivi** e **compensativi**.

Gli **interessi moratori** trovano una disciplina generale nell'art. 1224 c.c., in tema di danni da inadempimento pecuniario. Essi hanno una funzione risarcitoria, consistente nella liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie.

D'altro canto, gli **interessi corrispettivi** perseguono la funzione di remunerazione del capitale dato a prestito, trovando la loro fonte in rapporti di natura finanziaria, quale il mutuo di cui agli artt. 1813 e ss. c.c., e negli altri contratti aventi causa di finanziamento.

La categoria degli **interessi "compensativi"**, invece, è di più incerta definizione. Tale categoria è testualmente riprodotta nella rubrica dell'art. 1499 c.c. per descrivere gli interessi sul prezzo, anche non ancora esigibile, che il compratore deve al venditore, "qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi", e ove le parti non abbiano pattuito diversamente. La giurisprudenza ha poi riconosciuto agli interessi "compensativi" un ambito di applicazione più vasto, riconoscendone, ad esempio, la spettanza sulle somme risultanti dalla liquidazione del risarcimento del danno per equivalente³. La loro funzione viene generalmente ricondotta al riequilibrio dei

Federico Franconi - Baker McKenzie

Alberto Pregaglia - Baker McKenzie

Note:

- 1 Si pensi ai depositi in franchi svizzeri con rendimenti negativi offerti dalle banche elvetiche negli anni Sessanta- Settanta del secolo scorso.
- 2 Sul tema degli interessi attivi negativi, cfr. G. Settanni, "Loans and Negative Interest Rates", in *European Business Law Review*, 2016, 6, pag. 697 ss.
- 3 Cfr. in particolare Cass., SS.UU., 17 febbraio 1995, n. 1712 che riconduce in tale ipotesi l'obbligazione di corrispondere gli interessi compensativi ad un "principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in

(segue)

rapporti tra le parti di un rapporto giuridico, laddove una di esse abbia beneficiato della disponibilità di una somma di spettanza dell'altra, e tale disponibilità non discende dall'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, né da un rapporto di carattere finanziario (ché altrimenti si verserebbe in un caso, rispettivamente, di interesse moratorio o di interesse corrispettivo). Quella degli interessi "compensativi", pertanto, è una categoria di carattere (ed applicazione) residuale, andando a qualificare tutti gli interessi che non rientrino nelle *species* degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi⁴. Sulla scorta della funzione riconosciuta agli interessi compensativi di cui si è detto, non c'è dubbio che questi possano essere corrisposti anche in virtù di pattuizioni espresse delle parti in tal senso. Ed infatti, lo scopo di riequilibrio, su base equitativa, della posizione di vantaggio derivante sulla messa a disposizione di capitale ad un contraente da parte dell'altro contraente, costituisce sicuramente un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. Ciò comporta che le parti saranno libere, nell'ambito della definizione di un rapporto contrattuale, di stabilire la corresponsione di interessi di natura compensativa, fermo restando che tale obbligazione sarà - ovviamente - autonoma rispetto alle obbligazioni principali dedotte in contratto, rispetto alle quali assolverà una funzione accessoria.

Sempre su questo tema, occorre inoltre dare atto della circostanza che la giurisprudenza della Suprema Corte ha sviluppato un concetto autonomo di interessi compensativi ai fini tributari. Sin dalla fine degli anni Cinquanta, infatti, la Cassazione ha affermato che costituiscono interessi compensativi quelli che non vanno a configurare una nuova ricchezza, avendo la funzione di reintegrare una perdita patrimoniale⁵, e la cui rilevanza reddituale, pertanto, va esclusa (si avrà modo di tornare sul tema *infra*).

Tanto premesso in ordine alla qualificazione giuridica dell'obbligo di corrispondere interessi, possono formularsi alcune considerazioni circa la possibilità di includere gli interessi attivi negativi in una delle categorie di cui si è detto. In particolare, sarà rilevante la qualificazione dei medesimi interessi attivi negativi come interessi corrispettivi o interessi compensativi, potendosi escludere sin d'ora che questi possano essere ritenuti interessi moratori, dato che, con ogni evidenza, non derivano dall'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Un punto di partenza per la nostra analisi può essere la verifica circa l'attitudine degli interessi attivi negativi a "mutuare" la funzione -

corrispettiva o compensativa - dei rispettivi interessi attivi positivi che si sarebbero originati nel caso in cui il capitale messo a disposizione avesse comportato una redditività positiva. In altre parole, occorre comprendere se la qualificazione degli interessi attivi negativi sia influenzata dalla natura del rapporto che ne ha comportato la corresponsione, configurandosi quali interessi corrispettivi nel caso in cui tale rapporto abbia funzione finanziaria, ovvero interessi compensativi in carenza di tale funzione.

A nostro avviso, tale interpretazione è da escludersi. Infatti, la corresponsione di interessi attivi negativi deve essere connotata alla redditività negativa del denaro da cui traggono origine. L'interesse negativo è, pertanto, collegato alla liberazione del contraente di una situazione passiva (per l'appunto, la redditività negativa) che il capitale è idoneo a generare, e che incide sullo stesso flusso di interessi che, proprio in quanto positivo, connotava la causa finanziaria del rapporto sottostante (nel caso di interesse corrispettivo) ovvero assumeva una funzione di riequilibrio della reciproca posizione di vantaggio/svantaggio derivante dalla messa a disposizione del capitale (nel caso di interesse compensativo).

A tal riguardo, il fenomeno degli interessi negativi risulta differente dalle ipotesi note alla dottrina di compravendita con prezzo a favore

Note:

(segue nota 3)

ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro". In termini, più di recente, cfr. Cass., 14 giugno 2016, n. 12140.

- 4 Questa, ad esempio, è la qualificazione che va attribuita agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, cui la Suprema Corte ha riferito una "funzione compensativa del ritardo nell'esazione di numerario di naturale fruttuosità nel tempo" - cfr. Cass., 4 giugno 2007, n. 12990.
- 5 Cfr. Cass., 14 marzo 1959, n. 761, in *Giur. civ.*, 1959, pag. 603, e la successiva giurisprudenza sul punto. Sulla nozione "fiscale" di interesse compensativo, cfr. S. Pansieri, "I redditi di capitale", in G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario - Parte Speciale*, Padova, 2016, pag. 197-198, in particolare nt. 49, ed *ivi* ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

dell'acquirente⁶. Tale fattispecie si configura ove una parte libera l'altra parte da situazioni passive, ottenendo in cambio il bene che crea la situazione, in senso lato, di passività, e un ulteriore corrispettivo proprio per il "servizio" di liberare il venditore dal predetto bene. In un simile scenario, si è affermato che: "nessun valore dal patrimonio dell'acquirente transita in quello dell'alienante, mentre, l'acquirente, da parte sua, riceve un bene privo di valore (positivo) di mercato, cui generalmente si affianca una prestazione in denaro che vale da corrispettivo per la "disponibilità" dell'acquirente a diventare titolare del bene di cui l'alienante intende appunto privarsi"⁷. Trattasi di un'ipotesi, peraltro, non ignota alla prassi professionale: si pensi alle ipotesi di cessioni d'azienda e/o di partecipazioni che, in conseguenza della situazione finanziaria particolarmente delicata del complesso aziendale compravenduto e delle sue prospettive reddituali negative, prevedano un corrispettivo a carico del venditore. Nel caso in esame, invece, a seguito della variazione del tasso di interesse applicabile nel corso del tempo, l'obbligazione del pagamento degli interessi viene ad assumere una connotazione funzionale differente rispetto a quella "di partenza". Ed invero, a quella che è la "normale" funzione degli interessi corrispettivi o compensativi, rispettivamente, di remunerare il denaro dato a prestito, ovvero di riequilibrare il vantaggio derivante dalla disponibilità temporanea di capitali di pertinenza di terzi, viene sostituita la funzione, a ben vedere sempre compensativa, di fornire un ristoro per la redditività negativa del denaro messo a disposizione della controparte negoziale.

Quanto appena osservato conduce alla considerazione che gli interessi attivi negativi, in ogni caso, devono qualificarsi come interessi compensativi, seppur *sui generis*. Essi, infatti, vanno a compensare la redditività negativa del capitale che è stato messo a disposizione di una delle parti sulla base del contratto da cui traggono origine. Pertanto, anche ove traggano origine da un rapporto di natura finanziaria, la correzione di interessi negativi non vale

certamente a svolgere la funzione finanziaria propria di tale rapporto. Infatti, gli interessi attivi negativi non possono ritenersi connotati da causa finanziaria e in quanto tali di natura corrispettiva, proprio perché non possono andare a remunerare il capitale, ma, al contrario, compensano la redditività negativa del capitale medesimo.

E a ben vedere, la funzione degli interessi negativi compensativi è differente (*rectius*, opposta) anche rispetto a quella dei "tradizionali" interessi positivi compensativi. Invero, con un'ideale simmetria, mentre gli interessi positivi compensativi fungono da riequilibrio del vantaggio derivante all'attribuzione di capitale da parte di un terzo, gli interessi negativi vanno a compensare lo svantaggio derivante dall'attribuzione del capitale medesimo. Si tratta, in sostanza, del riconoscimento di un'indennità per la redditività negativa che ha il capitale affidato alla controparte negoziale.

In tal senso, pare ragionevole ritenere che l'interesse negativo assuma la natura di "interesse compensativo" anche sulla base della nozione "fiscale" che ne dà la giurisprudenza della Corte di Cassazione di cui si è detto sopra, laddove va a ristorare una perdita patrimoniale, conseguente proprio alla redditività negativa del capitale.

Interessi negativi e redditi di capitale

Tanto premesso in ordine all'inquadramento generale del fenomeno, è possibile interrogarsi circa il regime fiscale degli interessi attivi negativi.

Una prima indagine che deve essere svolta concerne la possibilità di annoverare gli interessi negativi tra i **redditi di capitale** di cui all'omonimo capo del T.U.I.R.

Come noto, non esiste una definizione legislativa di redditi di capitale. Il legislatore, infatti, ha

Note:

⁶ Si veda G. Santini, "Della compravendita con prezzo a carico del venditore e di altri scambi anomali con natura di servizi", in *Contr. impr.*, 1987, pagg. 416-422.

⁷ Cfr. L. Gatt., "Onerosità e liberalità", in *Riv. dir. civ.*, 2003, pag. 671.

preferito procedere ad un'elencazione casistica dei proventi che rientrino in tale categoria, contenuta nell'art. 44 del T.U.I.R. Tuttavia, la nozione positiva di reddito di capitale viene generalmente ricondotta alla lett. h) del comma 1 del medesimo art. 44, il quale, con una clausola di applicazione generale, qualifica come **redditi di capitale**:

“gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”.

Sulla base della previsione appena citata, è opinione condivisa che la nozione di redditi di capitale sia tale da comprendere i redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente predeterminati o predeterminabili, purché non derivanti da rapporti aventi natura aleatoria⁸. Si è notato come l'unica eccezione a questo principio sia quella relativa alle operazioni di pronti contro termine, e cioè quelle transazioni nelle quali una parte acquista a pronti dall'altra dei titoli di una determinata specie e si obbliga a ritrasferirgli a termine altrettanti titoli della stessa specie ad un prezzo (tendenzialmente) superiore rispetto a quello di acquisto a pronti. A tali contratti è riconosciuta funzione finanziaria, essendo questi utilizzati da banche ed intermediari finanziari al fine di raccolta del capitale nei confronti del pubblico; la remunerazione del capitale è, in tali ipotesi, costituita dal differenziale positivo tra prezzo a termine e prezzo a pronti.

Tuttavia, per dette operazioni, l'art. 45, comma 1 del T.U.I.R. stabilisce che il differenziale fra il prezzo a termine e quello a pronti rileva fiscalmente anche quando è negativo, ossia qualora il prezzo di acquisto a pronti del titolo sia superiore al prezzo di ri-trasferimento a termine⁹. In tali ipotesi **il differenziale viene riconosciuto al cessionario a termine** e tassato in capo a quest'ultimo, nonostante questo non abbia effettuato alcun

impiego di capitale, ma abbia stipulato il contratto con fine di raccolta.

Si tratta di una fattispecie analoga a quella degli interessi attivi negativi, laddove il provento viene riconosciuto dal soggetto che impiega il capitale a favore del soggetto di tale capitale dispone a titolo temporaneo. E tuttavia, non pare che la normativa sui redditi di capitale sia tale da ricomprendere in tale categoria il fenomeno dell'interesse negativo. Ed invero, la clausola generale di cui all'art. 44, comma 1, lett. h), cit. - che definisce l'ipotesi residuale del provento derivante dall'impiego di capitale - non è idonea a ricomprendere tale fattispecie, né sussiste una norma, quale quella sopra illustrata in materia di pronti contro termine, tale da ricomprendere gli interessi negativi in una specifica *sub-species* di reddito di capitale¹⁰.

Ulteriore argomento per escludere la rilevanza dell'interesse negativo quale reddito di capitale è costituito dalla loro natura compensativa. Ed infatti, come si è accennato sopra, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente escluso l'assoggettamento ad imposizione, quali redditi di capitale, degli interessi compensativi¹¹, proprio per la loro natura di ristoro di una perdita patrimoniale; tale posizione è condivisa anche dalla prassi amministrativa¹² e dalla stessa relazione illustrativa allo schema di decreto sul riordino della disciplina dei redditi di capitale, approvato con D.Lgs. n. 461/1997¹³.

Note:

- 8 Cfr. la relazione governativa al D.Lgs. n. 461/1997. Si veda altresì G. Escalar, “Contributo allo studio della nozione di reddito di capitale”, in *Rass. trib.*, 1997, pag. 285 ss.
- 9 Cfr. M. Piazza, “Mutui, tassi negativi senza fisco”, in *Il Sole - 24 Ore*, 30 marzo 2016.
- 10 Così M. Piazza, “Mutui, tassi negativi senza fisco”, cit. In termini, P. Ludovici, “Interessi negativi, bivio deducibilità”, in *Il Sole - 24 Ore*, 19 aprile 2015.
- 11 In tal senso, da ultimo, Cass., 8 ottobre 2016, n. 20206.
- 12 Cfr. circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 con riguardo agli interessi sui crediti d'imposta.
- 13 Ove si è ritenuto che la definizione di redditi di capitale “è apparsa già sufficientemente chiara per escludere dalla categoria

(segue)

Esclusa la tassabilità dell'interesse negativo quale reddito da capitale, non pare che questo possa essere ricompreso in altre clausole generali che ne comporterebbero la tassabilità. Innanzitutto, gli interessi negativi non pare possano essere ricompresi tra redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), del T.U.I.R., in quanto, vista singolarmente e in assenza di un reimpiego dei capitali ricevuti, la mera attività di ricevere capitali con obbligo di restituzione non può annoverarsi tra le attività commerciali.

D'altro canto, neanche l'art. 67, comma 1, lett. l), che annovera tra i redditi diversi quelli derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, non pare applicabile. Ed infatti, l'unico obbligo esistente in capo al soggetto che riceve gli interessi è quello di restituzione del capitale messo a disposizione, e l'interesse negativo non vale a remunerare tale obbligo, bensì a compensare, con funzione indennitaria, la redditività negativa del capitale¹⁴.

Ne consegue che, al di fuori del regime d'impresa (su cui si dirà *infra*), il soggetto che percepisca interessi attivi non sconta alcuna tassazione.

Resta da analizzare il rapporto sul lato passivo, ossia in capo a colui che **corrisponde tale interesse negativo**. A riguardo, in linea generale, si osserva che, sulla base dell'impianto normativo in tema di redditi di capitale, l'impiego di capitale può comportare l'emersione di redditi ma giammai di perdite. Tant'è vero che l'art. 45 del T.U.I.R. prevede che: "il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione".

La dottrina ha altresì escluso la possibilità di applicare l'art. 67, comma 1, lett. c-*quinquies*), del T.U.I.R., che include tra i redditi diversi la "cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale", in quanto il successivo art. 68, comma 1 del T.U.I.R. prevede che abbiano rilevanza ai fini reddituale solamente i differenziali positivi e non già quelli negativi¹⁵. A ciò si aggiunga che, nel caso di corresponsione di

interessi negativi, non vi è alcuna cessione o chiusura di rapporti produttivi di reddito di capitale¹⁶. Pertanto, l'interesse attivo negativo corrisposto al di fuori del regime d'impresa non può essere dedotto, né sulla base della disciplina dei redditi di capitale, né quale minusvalenza di natura finanziaria.

Fa eccezione a questo principio il caso in cui l'interesse attivo negativo sia "incorporato" nel rimborso inferiore al valore di sottoscrizione di un titolo obbligazionario di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-*ter*), del T.U.I.R.. In tale ipotesi, infatti, la normativa prevede la rilevanza fiscale anche dei differenziali negativi¹⁷.

Interessi negativi e reddito d'impresa

Quanto al regime degli interessi attivi negativi per i soggetti titolari di reddito d'impresa, dal lato del soggetto percipiente, questi saranno assoggettati a tassazione sulla base dell'art. 89 del T.U.I.R.. Infatti, a differenza dell'art. 44 del T.U.I.R. - il quale, come osservato *supra*, riferisce la tassabilità degli interessi quali redditi di capitale ai soli proventi derivanti dall'impiego di capitale - l'art. 89 non contiene una specifica definizione di interesse rilevanti ai fini del reddito d'impresa, con la

Note:

(segue nota 13)

in esame tutte quelle somme che non siano frutto di un atto di impiego del capitale, quali, in particolare, i c.d. interessi compensativi dovuti a titolo di mera reintegrazione di una posizione di perdita patrimoniale". Si ricorda che, prima della modifica operata alla disciplina dei redditi di capitale ad opera del medesimo D.Lgs. n. 461/1997, gli interessi compensativi erano espressamente esclusi dalla nozione di reddito di capitale.

14 Si veda P. Ludovici, "Interessi negativi, bivio deducibilità", cit.

15 P. Ludovici, "Interessi negativi, bivio deducibilità", cit.

16 Evidenzia altresì M. Piazza, "Mutui, tassi negativi senza fisco", cit., come non possa trovare applicazione nemmeno l'art. 67, comma 1, lett. c-*quater*), del T.U.I.R. in tema di tassazione dei contratti derivati di tipo differenziale, in quanto, ove l'indicizzazione dell'interesse sia positiva, essa viene correntemente inclusa nell'interesse trattato come reddito di capitale, e non sarebbe coerente, quindi, il trattamento quale reddito diverso nel caso in cui tale indicizzazione sia negativa. Sia consentito aggiungere che la fattispecie dell'interesse attivo negativo non pare connotata dal carattere di aleatorietà tipica dei contratti derivati.

17 Si veda, sul punto, P. Ludovici, "Interessi negativi, bivio deducibilità", cit.

conseguenza che anche gli interessi che non costituiscono reddito di capitale ai sensi del citato art. 44 verranno attratti al regime d'impresa¹⁸. In relazione al versante "passivo" del rapporto, occorre chiarire se a tale categoria di interessi siano applicabili i limiti alla deducibilità previsti dall'art. 96 T.U.I.R.

Come noto, tale ultima disposizione consente la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati nei limiti, innanzitutto, degli interessi attivi e dei proventi assimilati, e, per quanto eccede tale ammontare, del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La funzione di tale norma è quella di normalizzare nel tempo l'ammontare degli interessi deducibili, ancorandolo ad un parametro contabile (ossia il risultato operativo lordo) ritenuto in via presuntiva espressione della capacità di indebitamento fisiologica di una società.

Il comma 3 dell'art. 96 stabilisce l'ambito oggettivo di applicazione della suddetta disciplina disponendo che, ai fini del suddetto articolo, "assumono rilevanza gli interessi passivi [...], nonché gli oneri [...] assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria". Dunque, non tutti gli interessi passivi sono soggetti al limite di deducibilità di cui all'art. 96, ma solo quelli che derivino da rapporti avente causa finanziaria. A riguardo, la stessa Agenzia delle entrate, nella circolare n. 19/E del 2009, ha chiarito che:

"rientra [...] nell'ambito di applicazione della disciplina in esame ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione".

Le conclusioni cui giunge l'Agenzia nella predetta circolare valgono ad accogliere quelli che erano i suggerimenti della dottrina che, a seguito dell'introduzione del nuovo art. 96 del T.U.I.R. ad opera della Legge n. 244/2007, aveva ritenuto che l'espressione "**rapporto avente causa**

finanziaria" di cui al comma 3 della medesima previsione – che definisce le fonti generatrici di interessi passivi soggetti ai limiti di deducibilità – fosse idonea a ricomprendere solo i rapporti che avessero **funzione finanziaria**. Pertanto, rientrano nella disciplina dei limiti di deducibilità solo gli interessi maturati su rapporti aventi quale *ratio* sottostante quella di fornire ad una parte la disponibilità temporanea di un capitale dall'altro (ad esempio, i rapporti di mutuo), vale a dire gli interessi corrispettivi di cui si è detto¹⁹.

Pertanto, sulla scorta di questa interpretazione, si ritiene che possano essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 96, e, conseguentemente, non siano soggetti ai limiti di deducibilità di cui al medesimo articolo, i componenti reddituali che, sebbene qualificabili come interessi ai fini giuridici, non sono relativi ad un rapporto di finanziamento volontariamente posto in essere dall'impresa²⁰. Di conseguenza, deve escludersi anche l'assoggettabilità a tale regime degli interessi attivi negativi, che certamente non afferiscono ad indebitamento volontariamente contratto dall'impresa che li corrisponde. Ed infatti, si è visto sopra che tali interessi, anche

Note:

18 Cfr. M. Leo, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2016, pag. 1359; S. Pansieri, "I redditi di capitale", cit., pag. 199, nt. 51. Peraltro l'art. 56 del vecchio T.U.I.R., che all'epoca disciplinava proprio gli interessi attivi, espressamente stabiliva la rilevanza, ai fini del reddito d'impresa, degli interessi diversi da quelli menzionati nell'allora art. 41 (ora 44), comma 1, lett. a), b) e h).

19 Ciò, innanzitutto, sulla scorta di un'interpretazione letterale della disposizione, poiché la parola "causa", secondo l'accezione comunemente nota nel diritto civile, va ad indicare la funzione economico-sociale svolta dal contratto, e la "funzione finanziaria" potrebbe essere realizzata solo con rapporti finalisticamente orientati al trasferimento del godimento una determinata somma di denaro. Ma tale interpretazione è preferibile anche sulla base della *ratio* della norma, costituita dal contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese, che induce a limitarne l'ambito di applicazione al solo indebitamento contratto volontariamente dalla società (ossia ai rapporti che incidono sulla sua struttura finanziaria). Cfr. G. Escalar, "Gli oneri finanziari soggetti ai nuovi limiti di deducibilità dall'imponibile IRES ed IRAP", in *Corr. Trib.*, 2009, 21, pag. 1664 ss., nonché F. Ghiselli, "Brevi note sulla nuova disciplina degli interessi passivi", in *il fisco*, 2008, 30, pag. 5384 ss.; in tal senso anche circolare Assonime n. 46 del 2009, pag. 38.

20 Così circolare Assonime n. 46 del 2009, pag. 38.